

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi; 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi; 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni 9 gennaio 1991, n. 9 e Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *riepilogativi e tabelle statistiche dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi; 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI; 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 6 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «FIUME PESCARA» presentata dalla Società Northern Petroleum Limited (estratto). 6

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di riduzione volontaria e di ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca «BRONI» presentata dalla Società Edison Gas (r.u.)..... 7
Istanza di riduzione volontaria e di ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca «FIUME PO» presentata dalla Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi..... 8

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CERCHIO» presentata dalla Società Forest CMI (estratto)..... 9
Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «SAN GREGORIO MAGNO» presentata dalla Società British Gas RIMI (estratto). 9

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «BARBIANELLO». 9

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «BASIGLIO».....	11
Trasferimento alla Società Petroz, di quota della titolarità della Società Northsun Italia, relativa al permesso di ricerca «DUCENTOLA».....	12
Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «FIUME SESIA».....	14
Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «MONTECHIARO».....	16
Trasferimento alla Società British Gas RIMI, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, relativa al permesso di ricerca «VIGEVANO».....	17
Assunzione, da parte delle Società Enterprise Oil Italiana e ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, della quota di titolarità rinunciata dalle Società Mobil Oil Italiana e Total Fina Elf Italia relativa al permesso di ricerca «ALIANO».....	19
Assunzione, da parte della Società Enterprise Oil Italiana, della quota di titolarità rinunciata dalle Società Mobil Oil Italiana e Union Texas Adriatic relativa al permesso di ricerca «BARAGIANO».....	21
Assunzione, da parte della Società Enterprise Oil Italiana, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Mobil Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «TORRENTE FRIDO»	22

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

Proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIUME TEVERE» della Società Planet Oil (r.u.) (Tavola fuori testo n.XX)	24
--	----

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Accettazione della rinuncia della Società Edison Gas al permesso di ricerca «MONTAGNA GRANDE» (v. Tavola fuori testo n.89 del B.U.I.G. Anno XLII -- N.12).....	27
Accettazione della rinuncia della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) al permesso di ricerca «S. NICOLA DELL'ALTO» (v. Tavola fuori testo n.2 del B.U.I.G. Anno XL -- N.1).....	28
Accettazione della rinuncia della Società Edison Gas (r.u.) al permesso di ricerca «TORRACA» (v. Tavola fuori testo n.92 del B.U.I.G. Anno XLII -- N.12).....	29

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Trasferimento, alle Società Italmin Exploration e CPL Concordia, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, della quota di titolarità delle Società Italmin Petroli e Canada Northwest Italiana relativa alla concessione di coltivazione «FONTE SAN DAMIANO».....	30
Trasferimento, alla Società CPL Concordia, della quota di titolarità della Società Canada Northwest Italiana relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA PETRILLI».....	33
Trasferimento, alla Società CPL Concordia, della quota di titolarità della Società Canada Northwest Italiana relativa alla concessione di coltivazione «SCANZANO».....	35

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Proroga della concessione di coltivazione «RAPAGNANO» della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi.....	37
---	----

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Accettazione della rinuncia della Società Petrolifera italiana-SPI alla concessione di coltivazione «MARCIGNANA» (v. Tavola fuori testo n.26 del B.U.I.G. Anno XXXIV -- N.2).	39
---	----

PARTE II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI; 21 LUGLIO 1967, N. 613, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 625.

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Conferimento del permesso di ricerca «B.R266.AG» alla Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (Tavola fuori testo n.XX).....	42
---	----

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota di titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «F.R28.AG».....	49
Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota di titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «F.R27.AG».....	51
Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota di titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «F.R29.AG».....	53
Trasferimento alle Società British Gas RIMI e Edison Gas, di quota di titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativa al permesso di ricerca «C.R144.AG».....	55

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Accettazione della rinuncia della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) al permesso di ricerca «B.R253.AG» (v. Tavola fuori testo n.11 del B.U.I.G. Anno XLI -- N.2).....	57
Accettazione della rinuncia della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) al permesso di ricerca «A.R89.AG» (v. Tavola fuori testo n.4 del B.U.I.G. Anno XLI -- N.1).....	58

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Proroga della concessione di coltivazione «A.C1.AG» della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi.....	59
Proroga della concessione di coltivazione «B.C1.LF» della Società Edison Gas (r.u.).....	61
Proroga della concessione di coltivazione «B.C2.LF» della Società Edison Gas (r.u.).....	64

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*
Pierluigi CIRILLI - *Redazione*
Ombretta COPPI - *Cartografia*
PIERLUIGI CIRILLI - *Redattore Responsabile del presente numero*

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI; 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 6 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di permesso di ricerca «FIUME PESCARA» presentata dalla Società Northern Petroleum Limited (estratto).

Richiedente: Società Northern Petroleum Limited - Roma, Via E. Q. Visconti, 12 - 14.

Data di presentazione dell'istanza: 30 maggio 2001.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «FIUME PESCARA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province*: Chieti, Pescara e Teramo.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 140 - 141 - 146 - 147.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezione*:

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	1° 25'	42° 30'
b	1° 36'	42° 30'
c	1° 36'	42° 20'
d	1° 38'	42° 20'
e	1° 38'	42° 19'
f	1° 40'	42° 19'
g	1° 40'	42° 18'
h	1° 41'	42° 18'
i	1° 41'	42° 16'
l	1° 42'	42° 16'
m	1° 42'	42° 15'
n	1° 43'	42° 15'
o	1° 43'	42° 14'
p	1° 44'	42° 14'
q	1° 44'	42° 13'
r	1° 43'	42° 13'
s	1° 43'	42° 12'
t	1° 41'	42° 12'
u	1° 41'	42° 13'
v	1° 40'	42° 13'
z	1° 40'	42° 14'
a'	1° 35'	42° 14'
b'	1° 35'	42° 13'
c'	1° 30'	42° 13'

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
d'	1° 30'	42° 10'
e'	1° 27'	42° 10'
f'	1° 27'	42° 14'
g'	1° 26'	42° 14'
h'	1° 26'	42° 16'
i'	1° 24'	42° 16'
l'	1° 24'	42° 26'
m'	1° 23'	42° 26'
n'	1° 23'	42° 29'
o'	1° 25'	42° 29'

Interferisce in minima parte con i Parchi Nazionali del Gran Sasso - Monti della Laga e della Maiella.
- *Superficie richiesta*: 10⁻² km² (ha) 61.537.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. XX fuori testo.

L'area richiesta in permesso di ricerca con l'istanza in oggetto coincide, per l'estensione a fianco di ognuna indicata, con quelle richieste con le seguenti istanze (situazione al 1994):

Denominazione del permesso richiesto	DITTA O SOCIETA' RICHIEDENTE	Estremi di pubblicazione nel B.U.I.G.		Superficie di coincidenza 10 ⁻² km ² (ha)
		Anno e numero del B.U.I.G. (1)	Numero di pubblicazio- ne	
«CIVITAQUANA»	Rigo Oil	XLV - N. 2	18	61.537.

(1) Per la data di pubblicazione dei vari numeri del B.U.I.G. vedansi le «Avvertenze» a pag. 1306.

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di riduzione volontaria e di ripermetrazione dell'area del permesso di ricerca «BRONI» presentata dalla Società Edison Gas (r.u.).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 4 maggio 2001, Società Edison Gas, in qualità di rappresentante unica del permesso di ricerca «BRONI» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 455 di riferimento), ha chiesto la riduzione volontaria e la ripermetrazione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione e ripermetrazione l'area del permesso di ricerca «BRONI» è delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice	Longitudine E. Monte Mario	Latitudine N.
a	3° 12'	45° 12'
b	3° 08'	45° 12'
c	3° 08'	45° 10'
d	3° 04'	45° 10'
e	3° 04'	45° 11'
f	3° 00'	45° 11'

g	3° 00'	45° 12'
h	2° 52'	45° 12'
i	2° 52'	45° 07'
l	2° 59'	45° 07'
m	2° 59'	45° 06'
n	3° 00'	45° 06'
o	3° 00'	45° 05'
p	3° 04'	45° 05'
q	3° 04'	45° 06'
r	3° 06'	45° 06'
s	3° 06'	45° 07'
t	3° 10'	45° 07'
u	3° 10'	45° 08'
v	3° 12'	45° 08'

- Superficie 10^{-2} km^2 (ha): 33.519.

- Superficie richiesta: 10^{-2} Km^2 (ha) 23.551.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. XX fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di riduzione volontaria e di ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca «FIUME PO» presentata dalla Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi.

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 23 maggio 2001, Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, in qualità di titolare del permesso di ricerca «FIUME PO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 449 di riferimento), ha chiesto la riduzione volontaria e la ripermimetrazione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione e ripermimetrazione l'area del permesso di ricerca «BRONI» è delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice o intersezioni	Longitudine W M. Mario	Latitudine N.
a	0° 14'	45° 08'
b	Intersezione tra il parallelo 45° 08' e la linea di costa di bassa marea	
c	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea e il parallelo 45° 04'	
d	0° 07'	45° 04'
e	0° 07'	44° 55'
f	0° 26'	44° 55'
g	0° 26'	45° 00'
h	0° 28'	45° 00'
i	0° 28'	45° 04'
l	0° 14'	45° 04'

Dal vertice b al vertice c il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa a bassa marea.

- Superficie 10^{-2} km^2 (ha): 68.748.

- Superficie richiesta: 10^{-2} Km^2 (ha) 50.232.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. XX fuori testo.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CERCHIO» presentata dalla Società Forest CMI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 24 maggio 2001, la Società Forest CMI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nella provincia di L'Aquila, convenzionalmente denominato «CERCHIO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 423 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «SAN GREGORIO MAGNO» presentata dalla Società British Gas RIMI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 24 maggio 2001, la Società British Gas RIMI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nella province di Potenza e Salerno, convenzionalmente denominato «SAN GREGORIO MAGNO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 363 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 2001.

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «BARBIANELLO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 18 febbraio 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è

stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BARBIANELLO» in territorio della provincia di Pavia;

Visti i DD.MM. 19 marzo 1999 e 25 maggio 1999, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata prorogata sino al 1 marzo 2005, a seguito della sospensione del decorso temporale;

Vista l'istanza presentata in data 11 agosto 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 447237 del 5 settembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 31 ottobre 2000 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 234493, registrato presso l'Ufficio del registro di Milano al n. 025901 Serie 2A in data 3 novembre 2000;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 3 novembre 2000 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BARBIANELLO», in territorio della provincia di Pavia è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	70%;
Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	30%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 18 febbraio 1998 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Pavia.

Roma, 18 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 2001.

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «BASIGLIO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 30 marzo 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASIGLIO» in territorio delle provincie di Pavia e Milano;

Visti i DD.MM. 9 aprile 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata prorogata sino al 22 marzo 2005, a seguito della sospensione del decorso temporale:

Vista l'istanza presentata in data 11 agosto 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 447236 del 5 settembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 31 ottobre 2000 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 234494, registrato presso l'Ufficio del registro di Milano al n. 025902 Serie 2A in data 3 novembre 2000;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 3 novembre 2000 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASIGLIO», in territorio delle provincie di Pavia e Milano è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	70%;
Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	30%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 30 marzo 1998 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Pavia.

Roma, 18 maggio 2001

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 2001.

Trasferimento alla Società Petroz, di quota della titolarità della Società Northsun Italia, relativa al permesso di ricerca «DUCENTOLA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «DUCENTOLA» in territorio della provincia di Ferrara;

Visto il D.M. 4 maggio 1999, con il quale è stato sospeso il decorso temporale del permesso in questione ed è stata fissata la nuova scadenza al 21 giugno 2003;

Visto il D.M. 29 novembre 2000, con il quale la titolarità del permesso in parola è stata intestata alle Società ENI-S.p.A., Northsun Italia-S.p.A. e Petrorep Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 40%, 50% e 10% rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata in data 5 agosto 2000, con la quale la Società Northsun Italia-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Petroz (Italy)-Ltd. la quota del 17,50% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 447709 del 17 ottobre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 28 novembre 2000 dal Dott. Pierandrea Fabiani notaio in Roma, rep. n. 41781, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 1 in data 6 dicembre 2000;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 6 dicembre 2000 la quota del 17,50% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «DUCENTOLA», in territorio della provincia di Ferrara è trasferita ed intestata dalla Società NORTHSUN ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 05296511008), con sede in Roma, Via V. Veneto, 116 (C.a.p. 00187) alla Società PETROZ (ITALY) Pty.-Ltd. (c.f. n. 05584311004) con sede legale in Brisbane, (Australia), Queen Street 300, Hong Kong Building piano 23 e sede secondaria in Roma, Via del Quirinale, 26 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	40%;
Northsun Italia-S.p.A.:	32,50%;

Petrorep Italiana-S.p.A.: 10%;
Petroz (Italy) Pty-Ltd. 17,50%.

Rappresentante unica è confermata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 16 giugno 1998 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Ferrara.

Roma, 18 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 2001.

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «FIUME SESIA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 15 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME SESIA» in territorio

delle provincie di Novara, Vercelli, Biella e Varese;

Visti i DD.MM. 16 marzo 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata prorogata sino al 12 febbraio 2005, a seguito della sospensione del decorso temporale;

Vista l'istanza presentata in data 11 agosto 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 447239 del 5 settembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 31 ottobre 2000 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 234495, registrato presso l'Ufficio del registro di Milano al n. 025903 Serie 2A in data 3 novembre 2000;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 3 novembre 2000 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME SESIA», in territorio delle provincie di Novara, Vercelli, Biella e Varese è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	70%;
Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	30%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 15 giugno 1998 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Novara.

Roma, 18 maggio 2001

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 2001.

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «MONTECHIARO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 1° agosto 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTECHIARO» in territorio delle provincie di Asti e Alessandria;

Visti i DD.MM. 9 febbraio 1999 e 4 agosto 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata prorogata sino al 15 marzo 2005, a seguito della sospensione del decorso temporale;

Vista l'istanza presentata in data 11 agosto 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 447238 del 5 settembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 31 ottobre 2000 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 234496, registrato presso l'Ufficio del registro di Milano al n. 025904 Serie 2A in data 3 novembre 2000;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 3 novembre 2000 la quota del 30% della titolarità

del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTECHIARO», in territorio delle provincie di Asti e Alessandria è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	70%;
Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	30%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 1 agosto 1997 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Asti.

Roma, 18 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 2001.

Trasferimento alla Società British Gas RIMI, di quota della titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, relativa al permesso di ricerca «VIGEVANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle

condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 30 gennaio 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VIGEVANO» in territorio delle provincie di Pavia, Milano e Novara;

Visto il D.M. 17 marzo 2000, con il quale l'area del permesso in questione è stata ridotta a kmq 392,45;

Visto il D.M. 17 ottobre 2000, con il quale è stato sospeso il decorso temporale del permesso in parola dal 17 dicembre 1999 sino alla pronuncia di verifica ambientale da parte della regione Lombardia;

Visto il D.M. 29 novembre 2000, con il quale la titolarità del permesso in parola è stata intestata alle Società ENI-S.p.A., Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente dell'85% e 15%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata in data 16 ottobre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società B.G. RIMI-S.p.A. la quota del 40% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448205 del 30 novembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 15 gennaio 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 237908, registrato presso l'Ufficio del registro di Milano al n. 002428 Serie 2 in data 19 gennaio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 19 gennaio 2001 la quota del 40% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VIGEVANO», in territorio delle provincie di Pavia, Milano e Novara è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società BG RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	45%;
Edison Gas-S.p.A.:	15%;
B.G. RIMI-S.p.A.:	40%.

Rappresentante unica è confermata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 30 gennaio 1998 nelle premesse citate, i quali si intendono qui

integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Pavia.

Roma, 18 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2001.

Assunzione, da parte delle Società Enterprise Oil Italiana e ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, della quota di titolarità rinunciata dalle Società Mobil Oil Italiana e Total Fina Elf Italia relativa al permesso di ricerca «ALIANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 6 novembre 1998, con il quale alle Società Lasmo Italia Sud-S.p.A., Enterprise Oil Italiana-S.p.A., Fina Italiana-S.p.A. e Mobil Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 40%, 33,1/3%, 13,1/3% e 13,1/3%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ALIANO» in territorio delle provincie di Matera e Potenza;

Visti i DD.MM. 3 agosto 1999, 20 marzo 2000, 11 ottobre 2000, 29 novembre 2000 e 20 aprile 2001 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A., Mobil Oil Italiana-S.r.l., Total Fina Elf Italia-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente del 42,63%, 25,035%, 25,035% e 7,30%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 6 febbraio 2001, con il quale la Società Mobil

Oil Italiana-S.r.l. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. ha dichiarato di rinunciare alla quota del 0,035% della contitolarità, e contestualmente le Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ed ENI-S.p.A. hanno dichiarato di assumere a proprio carico le quote rimaste libere;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 6 febbraio 2001 la quota del 25,035% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ALIANO», in territorio delle provincie di Matera e Potenza già attribuita alla Società MOBIL OIL ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 03179640101) con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni, 3/D (C.a.p. 00197) e sede amministrativa in Roma, Via Virgilio Maroso, 50 (C.a.p. 00142) e la quota dello 0,035% attribuita alla Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) sono assunte per la quota del 12,37% dalla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) e per la quota del 12,70% dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	55%;
ENI-S.p.A.:	20%;
Total Fina Elf Italia-S.p.A.:	25%.

Rappresentante unica è confermata la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 6 novembre 1998 alle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Matera.

Roma, 25 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2001.

Assunzione, da parte della Società Enterprise Oil Italiana, della quota di titolarità rinunciata dalle Società Mobil Oil Italiana e Union Texas Adriatic relativa al permesso di ricerca «BARAGIANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 27 novembre 1991, con il quale alla Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. è stato accordato per la durata di anni quattro, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BARAGIANO» in territorio della provincia di Potenza;

Visti i DD.MM. 16 ottobre 1993, 31 luglio 1995, 3 ottobre 1996, 28 agosto 1997, 27 novembre 1997, 20 marzo 2000, 29 novembre 2000 e 20 aprile 2001 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A., Total Fina Elf Italia-S.p.A., Mobil Oil Italiana-S.r.l., Union Texas Adriatic Inc., con quote rispettivamente del 36%, 7%, 37% e 20%, rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 15 dicembre 1995 e 8 settembre 1999, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata prorogata in ultimo sino al 27 novembre 2001, con riduzione dell'area a kmq 188,07;

Visto l'atto pervenuto il 6 febbraio 2001, con il quale le Società Mobil Oil Italiana-S.r.l. e Union Texas Adriatic Inc. hanno dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico le quote rimaste libere;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 6 febbraio 2001 la quota complessiva del 57% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato

«BARAGIANO», in territorio della provincia di Potenza già attribuita per la quota del 37% alla Società MOBIL OIL ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 03179640101) con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni, 3/D (C.a.p. 00197) e sede amministrativa in Roma, Via Virgilio Maroso, 50 (C.a.p. 00142) e per la quota del 20% alla Società UNION TEXAS ADRIATIC INC. (c.f. n. 00579570771) con sede in 19801 Delaware (U.S.A.), Wilmington, 1209 Orange Street, e sede secondaria in Matera, Via XX Settembre, 45 (C.a.p.75100) è assunta dalla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	93%;
Total Fina Elf Italia-S.p.A.:	7%.

Rappresentante unica è confermata la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. 27 novembre 1991, 15 dicembre 1995 e 8 settembre 1999 nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Potenza.

Roma, 25maggio 2001

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2001.

Assunzione, da parte della Società Enterprise Oil Italiana, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Mobil Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «TORRENTE FRIDO»

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 30 ottobre 1995, con il quale alle Società Enterprise Oil Exploration-Ltd, Fina Italiana-S.p.A. ed Elf Idrocarburi Italiana-S.p.A. con quote rispettivamente del 58%, 28% e 14%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TORRENTE FRIDO» in territorio della provincia di Potenza;

Visto il D.M. 10 dicembre 1996, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 4 luglio 1996;

Visti i DD.MM. 6 aprile 1997, 28 agosto 1997, 23 novembre 1998, 15 settembre 1999, 20 marzo 2000, 29 novembre 2000, e 20 aprile 2001 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A., Edison Gas-S.p.A., Total Fina Elf Italiana-S.p.A., Mobil Oil Italiana-S.r.l. con quote rispettivamente del 58%, 14%, 14% e 14%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 6 febbraio 2001, con il quale la Società Mobil Oil Italiana-S.r.l. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 6 febbraio 2001 la quota del 14% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TORRENTE FRIDO», in territorio della provincia di Potenza già attribuita alla Società MOBIL OIL ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 03179640101) con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni, 3/D (C.a.p. 00197) e sede amministrativa in Roma, Via Virgilio Maroso, 50 (C.a.p. 00142) è assunta dalla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	72%;
Edison Gas-S.p.A.:	14%;
Total Fina Elf Italia-S.p.A.:	14%.

Rappresentante unica è confermata la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi

stabiliti con il D.M. 30 ottobre 1995 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Potenza.

Roma, 25 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2001.

Proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIUME TEVERE» della Società Planet Oil (r.u.) (Tavola fuori testo n.XX)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 11 luglio 1994 con il quale alla Società Italmin Petroli-S.r.l. è stato accordato, per la durata di sei anni il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «FIUME TEVERE» in territorio delle provincie di Roma e Latina;

Visti i DD.MM. 16 luglio 1998, 9 febbraio 1999 e 23 maggio 2000 con i quali il permesso in questione è stato intestato alle Società Planet Oil-Ltd. e Italmin Exploration-S.r.l. con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata il 10 maggio 2000 con la quale le Società predette hanno chiesto la prima proroga triennale del permesso stesso, previa riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 6 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che le Società permissionarie hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. n.484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n.526 del 1994;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 14 febbraio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «FIUME TEVERE» in territorio della provincia di Roma di cui sono titolari, in base al D.M. 23 maggio 2000 le Società PLANET OIL-Ltd. (c.f. n. 97150960587) con sede in Londra (Regno Unito) 5 Charterhouse Square e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) e ITALMIN EXPLORATION-S.r.l. (c.f. n. 05287541006) con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193), rappresentate dalla prima, è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dall'11 luglio 2000 previa riduzione dell'area da kmq 558,6 a kmq 402,2 (quattrocentoduevirgoladue).

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sei vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art: 3.- Le permissionarie sono tenute:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 11 luglio 1994 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dall'11 luglio 2000 il canone annuo anticipato di L. 20.000 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Planet Oil-Ltd. tramite l'Ufficio del territorio di Roma.

Roma, 10 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

Allegato al D.M. 10 maggio 2001 relativo al permesso di ricerca «*FIUME TEVERE*».

Vertice o intersezioni	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea e il parallelo 41° 50'	
b	0° 04'	41° 50'
c	0° 04'	41° 44'
d	0° 05'	41° 44'
e	0° 05'	41° 40'
f	Intersezione tra il parallelo 41° 40' e la linea di costa di bassa marea	

Dal vertice b al vertice c il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa a bassa marea.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2001.

Accettazione della rinuncia della Società Edison Gas al permesso di ricerca «MONTAGNA GRANDE» (v. Tavola fuori testo n.89 del B.U.I.G. Anno XLII -- N.12).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 3 novembre 1998, con il quale alla Società Edison Gas-S.p.A., è stato accordato fino al 3 novembre 2004 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTAGNA GRANDE» in territorio della provincia di L'Aquila;

Visto l'atto pervenuto il 30 marzo 2001, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTAGNA GRANDE», dell'estensione di kmq 583,76 (cinquecentottantatre virgolasettantasei) in territorio della provincia di L'Aquila di cui è titolare in base al D.M. 3 novembre 1998 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del Territorio di L'Aquila.

Roma, 25 maggio 2001

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2001.

Accettazione della rinuncia della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) al permesso di ricerca «S. NICOLA DELL'ALTO» (v. Tavola fuori testo n.2 del B.U.I.G. Anno XL -- N.1).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 4 dicembre 1995, con il quale alle Società Agip-S.p.A., FIAT RIMI-S.p.A. ed Enterprise Oil Exploration-Ltd., con quote rispettivamente del 56%, 14% e 30%, rappresentate dalla prima, è stato accordato fino al 4 dicembre 2001 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «S. NICOLA DELL'ALTO» in territorio delle provincie di Crotone e Cosenza;

Visti i DD.MM. 14 giugno 1996, 1° agosto 1996, 28 agosto 1997, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000 e 20 aprile 2001, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società ENI-S.p.A., B.G. RIMI-S.p.A., Enterprise Oil Italiana-S.p.A. e Total Fina Elf Italia-S.p.A., con quote rispettivamente del 42%, 14%, 14% e 30%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto l'8 novembre 2000, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), BG RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121), ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via

dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) e TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «S. NICOLA DELL'ALTO», dell'estensione di kmq 996,86 (novecentonovantaseivirgolaottantasei) in territorio delle provincie di Crotone e Cosenza di cui sono titolari in base al D.M. 20 marzo 2000 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Crotone.

Roma, 25 maggio 2001

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2001.

Accettazione della rinuncia della Società Edison Gas (r.u.) al permesso di ricerca «TORRACA»
(v. Tavola fuori testo n.92 del B.U.I.G. Anno XLII -- N.12).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 3 novembre 1998, con il quale alle Società Edison Gas-S.p.A., ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 35%, 35% e 30%, rappresentate dalla prima, è stato accordato fino al 3 novembre 2004 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «TORRACA» in territorio delle provincie di Salerno e Potenza;

Visto l'atto pervenuto il 22 dicembre 2000, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187), rappresentate dalla prima, al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «TORRACA», dell'estensione di kmq 595,09 (cinquecentonovantacinquevirgolazeronove) in territorio delle provincie di Salerno e Potenza di cui sono titolari in base al D.M. 3 novembre 1998 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Edison Gas-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Salerno.

Roma, 25 maggio 2001

Il Direttore generale: FANELLI

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 2001.

Trasferimento, alle Società Italmin Exploration e CPL Concordia, contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, della quota di titolarità delle Società Italmin Petroli e Canada Northwest Italiana relativa alla concessione di coltivazione «FONTE SAN DAMIANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 1 febbraio 1989 con il quale è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «FONTE SAN DAMIANO», dell'estensione di Km² 23,71 nel territorio della provincia di Matera alle Società, Canada Northwest Italiana - S.p.A., Trilogy Resources Corporation, Scarboro Resources Limited, Rio Alto Exploration Limited, Marinex Petroleum Plc, Bula Oil Limited, Renown Petroleum Limited e Italimin Petroli -S.p.A. con quote rispettivamente del 17,50%, 25%, 18,75%, 13,75%, 7,50%, 9%, 7,50% e 1%, rappresentate dalla Canada Northwest Italiana - S.p.A.;

Visti i DD.MM. 14 luglio 1993, 7 aprile 1994, 4 luglio 1994 e 23 gennaio 1995 con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società CANADA NORTHWEST ITALIANA -S.p.A. e ITALMIN PETROLI con quote rispettivamente del 99% e 1% rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta il 1 agosto 2000 con la quale la Società ITALMIN PETROLI - S.r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società ITALMIN EXPLORATION S.r.l. la propria quota pari all'1% della concessione in parola;

Vista la nota del 13 settembre 2000 prot. 447327 con la quale è stato autorizzato il trasferimento dalla Società Italmin Petroli S.r.l. alla Società Italmin Exploration S.r.l.;

Visto l'atto di cessione, pervenuto il 21 novembre 2000 mediante scrittura privata, autenticato nelle firme il 3 ottobre 2000, dal Dott. Tullio Cimmino, notaio in Roma, repertorio n. 37602 registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma Ufficio Atti Privati, in data 10 ottobre 2000;

Vista l'istanza pervenuta il 6 settembre 2000 con la quale la Società Canada Northwest Italiana -S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società CPL Concordia Soc. Coop. a r.l. la propria quota di titolarità pari al 99 % della concessione in parola.

Vista la nota del 13 settembre 2000 prot. 447328 con la quale è stato autorizzato il trasferimento dalla Società Canada Northwest Italiana S.p.A. alla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.;

Visto l'atto di cessione, pervenuto il 14 novembre 2000, mediante scrittura privata, autenticato nelle firme il 13 ottobre 2000, dal Dott. Andrea Sacchetti, notaio in Roma, repertorio n. 52833 registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma Ufficio Atti Privati, in data 31 ottobre 2000;

DECRETA:

Art. 1.-A decorrere dal 10 ottobre 2000 la quota dell'1%, della titolarità della concessione «FONTE SAN DAMIANO» in territorio della provincia di Matera, già attribuita alla Società ITALMIN PETROLI S.r.l. con sede in Roma Lungotevere Mellini, n. 44 è trasferita ed intestata alla Società ITALMIN EXPLORATION S.r.l. con sede in Roma Lungotevere Mellini, n. 44 (c.f. 05287541006).

Art. 2 - A decorrere dal 31 ottobre 2000 la quota del 99%, della titolarità della concessione «FONTE SAN DAMIANO» in territorio della provincia di Matera, già attribuita alla Società CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A. (c.f. 01867140152) con sede in Roma, Lungotevere Flaminio, 76 (CAP 00196) è trasferita ed intestata alla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop a r.l. con sede legale in Concordia sulla Secchia (Modena), Via Achille Grandi n. 39 (Cap 41033) (c.f. 00154950364).

Le quote di partecipazione alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «FONTE SAN DAMIANO» sono così ripartite:

CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.:	99%;
ITALMIN ESPLORATION- S.r.l.:	1%.

La Società CPL CONCORDIA Soc. Coop a r.l. è nominata rappresentante unica nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 3 - Le Società contitolari sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 4 - I trasferimenti di quote di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. tramite l'Ufficio del Territorio di Matera.

Roma, 9 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 2001.

Trasferimento, alla Società CPL Concordia, della quota di titolarità della Società Canada Northwest Italiana relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA PETRILLI».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 21 maggio 1992 con il quale alle Società FIAT RIMI - S.p.A., AGIP - S.p.A., PETROREP ITALIANA - S.p.A e CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A., con quote rispettivamente del 30%, 50%, 10%, 10% rappresentata dalla prima, è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «MASSERIA PETRILLI», dell'estensione di Km² 115,71 nel territorio della provincia di Foggia;

Visti i DD.MM. 4 marzo 1994, 9 maggio 1996 e 14 giugno 1996, con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società BRITISH GAS RIMI, SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA -S.p.A., CANADA NORTHWEST ITALIANA -S.p.A. e PETROREP ITALIANA con quote rispettivamente del 30%, 50%, 10% e 10%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta il 3 agosto 2000 con la quale la Società Canada Northwest Italiana -S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società CPL Concordia Soc. Coop. a r.l. la propria quota di titolarità pari al 10 % della concessione in parola.

Vista la nota del 4 settembre 2000 prot. 447232 con la quale è stato autorizzato il trasferimento dalla Società Canada Northwest Italiana S.p.A. alla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.;

Visto l'atto di cessione, pervenuto il 27 ottobre 2000, mediante scrittura privata, autenticato nelle firme il 14 settembre 2000, dal Dott. Andrea Sacchetti, notaio in Roma, repertorio n. 52653 registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma Ufficio Atti Privati, in data 29 settembre 2000;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 14 settembre 2000 la quota del 10%, della titolarità della concessione «MASSERIA PETRILLI» in territorio della provincia di Foggia, già attribuita alla Società CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A. (c.f. 01867140152) con sede in Roma, Lungotevere Flaminio, 76 (CAP 00196) è trasferita ed intestata alla Società CPL CONCORDIA con sede legale in Concordia sulla Secchia (Modena), Via Achille Grandi n. 39 (Cap 41033) (c.f. 00154950364).

Le quote di partecipazione alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «MASSERIA PETRILLI» sono così ripartite:

BG RIMI S.p.A. (r.u.)	30%;
SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A.:	50%;
CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.:	10%;

PETROREP - S.p.A.:

10%.

Art. 3 - Le Società contitolari sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 4 - IL trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.. tramite l'Ufficio del Territorio di Foggia.

Roma, 9 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 2001.

Trasferimento, alla Società CPL Concordia, della quota di titolarità della Società Canada Northwest Italiana relativa alla concessione di coltivazione «SCANZANO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 13 dicembre 1991 con il quale alle Società PETREX - S.p.A., FIAT RIMI -S.p.A., C.P.A. - COMPAGNIA PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A., CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A. e PETROREP ITALIANA - S.p.A., con quote rispettivamente del 36%, 36%, 10%, 10% e 8% rappresentata dalla prima, è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «SCANZANO», dell'estensione di Km² 70,69 nel territorio della provincia di Matera;

Visti i DD.MM. 12 novembre 1993, 9 maggio 1996 e 14 giugno 1996, con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società PETROLIFERA ITALIANA - SPI, BRITISH GAS RIMI, CANADA NORTHWEST ITALIANA e PETROREP ITALIANA - S.p.A. con quote rispettivamente del 36%, 36%, 20% e 8%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 19 marzo 1997 con il quale è stato modificato il programma di sviluppo nell'ambito della concessione «SCANZANO»;

Vista l'istanza pervenuta il 3 agosto 2000 con la quale la Società Canada Northwest Italiana -S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società CPL Concordia Soc. Coop. a r.l. la propria quota di titolarità pari al 20 % della concessione in parola.

Vista la nota del 4 settembre 2000 con la quale è stato autorizzato il trasferimento dalla Società Canada Northwest Italiana S.p.A. alla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.;

Visto l'atto di cessione, pervenuto il 26 ottobre 2000, mediante scrittura privata, autenticato nelle firme il 14 settembre 2000, dal Dott. Andrea Sacchetti, notaio in Roma, repertorio n. 52654 registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma Ufficio Atti Privati, in data 29 settembre 2000;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 14 settembre 2000 la quota del 20%, della titolarità della concessione «SCANZANO» in territorio della provincia di Matera, già attribuita alla Società CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A. (c.f. 01867140152) con sede in Roma, Lungotevere Flaminio, 76 (CAP

00196) è trasferita ed intestata alla Società CPL CONCORDIA con sede legale in Concordia sulla Secchia (Modena), Via Achille Grandi n. 39 (Cap 41033) (c.f. 00154950364).

Le quote di partecipazione alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «SCANZANO» sono così ripartite:

SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA S.p.A.:	36%;
BG RIMI S.p.A.:	36%;
CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.:	20%;
PETROREP S.P.A.:	8%.

Art. 3 - Le Società contitolari sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 4 - IL trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l.. tramite l'Ufficio del Territorio di Matera.

Roma, 9 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 2001.

Proroga della concessione di coltivazione «RAPAGNANO» della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 6 luglio 1960 con il quale è stata accordata alla Società AGIP Mineraria la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «RAPAGNANO», nel territorio della provincia di Ascoli Piceno;

Visti i DD.MM. 5 febbraio 1968 e 6 agosto 1993 con i quali la concessione è stata prorogata fino al 17 aprile 2000;

Visti i DD.MM. 24 maggio 1963 e 13 febbraio 1998 con i quali la concessione in parola è stata intestata alla Società ENI S.p.A.;

Visto il D.M. 29 maggio 1997 con il quale è stato modificato il programma di sviluppo della concessione in parola;

Vista l'istanza pervenuta il 14 aprile 2000, con la quale la Società ENI S.p.A. ha chiesto la proroga quinquennale della concessione «RAPAGNANO», fino al 17 aprile 2005;

Visto il programma che prevede la ripresa della produzione dal pozzo "RAPAGNANO 1" e quindi lo sfruttamento delle riserve residue e di quelle accertate con lo stesso pozzo;

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività, di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 15 maggio 2000 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione UNMIG di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga e del nuovo programma dei lavori;

Vista la relazione della Div. XX dell' U.N.M.I.G. in data 10 luglio 2000 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art.11, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta

problemi di particolare rilevanza, nè i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 526 del 1994 limitatamente al programma di lavori di sviluppo e coltivazione;

DECRETA:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «RAPAGNANO» ubicata nel territorio della provincia di Ascoli Piceno di cui è titolare la ENI - S.p.A. (c.f. 00484960588) con sede in legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (CAP 00144) Direzione ed Uffici in San Donato Milanese (MI), Via Emilia, 1 (CAP 20097) è prorogata per cinque anni a decorrere dal 17 aprile 2000.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - La società é tenuta:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) in caso di perforazione dei pozzi esplorativi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 526/94;

c) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla ENI - S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Ascoli Piceno

Roma, 7 maggio 2001

Il Direttore Generale: FANELLI

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 2001.

Accettazione della rinuncia della Società Petrolifera italiana-SPI alla concessione di coltivazione «MARCIGNANA» (v. Tavola fuori testo n.26 del B.U.I.G. Anno XXXIV -- N.2).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'art. 35 del D.leg.vo 31 marzo 1998, n. 112 ed il D.P.C.M. 3 settembre 1999 con i quali sono stati trasferiti alle Regioni gli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 9 maggio 1989, con il quale alla società AGIP S.p.A., è stata accordata per la durata di anni trenta la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MARCIGNANA» nel territorio delle provincie di Firenze e Pisa, dell'estensione di Km² 57,30;

Visto il D.M. 21 febbraio 1996 con il quale è stato modificato il programma dei lavori;

Visti i successivi decreti con i quali veniva modificata la titolarità della concessione;

Visto da ultimo il D.M. 9 maggio 1996 con il quale la concessione in parola è stata intestata alla SOCIETÀ PETROLIFERA ITALIANA - S.P.I. - S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 1 marzo 2000, con la quale le Società Petrolifera Italiana - S.P.I. - S.p.A., ha dichiarato di rinunciare alla concessione «MARCIGNANA»;

Visti i rapporti prot. n. 0321 e 0341 del 26 gennaio 2001 e 30 gennaio 2001 dell'Ingegnere capo della Sezione UNMIG Ufficio F6 di Roma con i quali si attesta che:

- il giacimento "Certaldo" è esaurito;
- non vi sono altri impianti minerari;
- l'area non riveste particolare interesse esplorativo;

- le aree impegnate dagli impianti minerari, previo ripristino ambientale, sono state restituite ai legittimi proprietari;

Vista la relazione del 16 febbraio 2001 dell'Ufficio F2 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;

Considerato che il giacimento risulta non coltivabile e non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 484/94;

DECRETA:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia delle Società PETROLIFERA ITALIANA -S.P.I.- S.p.A. (c.f. 01623190152) con sede legale in San Donato Milanese, Via Emilia, n. 1 (CAP 20097) ed uffici in Fornovo di Taro (Parma) Via Nazionale, 2 (C.a.p. 43045) alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MARCIGNANA».

Art.2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art.3 - La Società è tenuta al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Petrolifera Italiana - S.P.I. - S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Empoli (FI).

Roma, 17 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

P A R T E II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI; 21 LUGLIO 1967, N. 613, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 625.

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 2001.

Conferimento del permesso di ricerca «B.R266.AG» alla Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (Tavola fuori testo n.XX).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d485B.R-.AG» presentata in data 12 aprile 1996 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Agip-S.p.A. ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, zona «B»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 5 marzo 1998;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza;

Vista la lettera prot. n. 448525 in data 4 novembre 1998, con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio - è stato sollecitato ad emanare il proprio parere di massima in ordine all'istanza di permesso di ricerca «d485B.R-.AG»;

Considerato che il termine di centottanta giorni, entro il quale ai sensi del D.M. 30 marzo 1994, n. 765 il predetto Ministero avrebbe dovuto emanare il parere di competenza è ampiamente scaduto, dando così luogo al silenzio-assenso;

Considerato che, pertanto, l'istruttoria relativa alla suddetta istanza di permesso di ricerca è da ritenersi conclusa e che atteso il notevole tempo trascorso di presentazione della stessa appare opportuno procedere al relativo conferimento;

Visto l'atto del 14 novembre 1997 a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, Repertorio n. 53936 registrato il 20 novembre 1997 presso il registro degli Atti pubblici di Roma con il quale è stata effettuata la fusione mediante incorporazione della Società Agip-S.p.A. nella Società ENI-S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Vista la nota n. 3933/VIA/A.O.13.S in data 28 marzo 2001, notificata tra l'altro alla Società ENI-S.p.A. con la quale il Ministero dell'ambiente, ha comunicato che le attività previste nell'area dell'istanza «d485B.R-.AG» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative;

DECRETA:

Art. 1.- Alla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R266.AG» nel mare Adriatico, zona «B»;

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i ventidue vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 429,3.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citate.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del

permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a L. 10.000 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 , nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dall'Ingegnere capo della Sezione idrocarburi competente, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società ENI-S.p.A. nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) ad osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. 3933/VIA/A.O.13.S in data 28 marzo 2001 del Ministero dell'ambiente che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato del temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dalla Sezione;
- g) presentare alla Sezione nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e alla Sezione un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio

minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.

- i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del territorio di Ancona.

Roma, 4 maggio 2001

Il Direttore generale: FANELLI

Allegati al D.M. 4 maggio 2001 relativo al permesso di ricerca «B.R266.AG».

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	13° 46'	43° 36'
b	13° 57'	43° 36'
c	13° 57'	43° 35'
d	13° 59'	43° 35'
e	13° 59'	43° 34'
f	14° 02'	43° 34'
g	14° 02'	43° 33'
h	14° 09'	43° 33'
i	14° 09'	43° 32'
l	14° 10'	43° 32'
m	14° 10'	43° 29'
n	14° 06'	43° 29'
o	14° 06'	43° 30'
p	13° 57'	43° 30'
q	13° 57'	43° 23'
r	13° 51'	43° 23'
s	13° 51'	43° 25'
t	13° 50'	43° 25'
u	13° 50'	43° 26'
v	13° 47'	43° 26'
z	13° 47'	43° 32'
a'	13° 46'	43° 32'

- Nota n. 9851/VIA/A.O.13.S del 17 settembre 1999 del Ministero dell'ambiente.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Con nota del 1 ottobre 1999,(protocollo n. 10562/VIA/A.O.13.S.), la società ENI S.p.A. ha inoltrato, per la verifica prevista all'art. 2 dei DPR 18. 4. 94, n.526, il Rapporto di Impatto Ambientale relativo all'istanza di permesso di ricerca denominato «d.485.B.R.-AG».

Preso atto che:

- gli obiettivi minerari dell'area in istanza consistono sia nell'olio presente nella formazione. Scaglia calcarea, rinvenuto nel pozzo Gildà 1, sia nel gas metano di origine bio-diagenetica che mineralizza i livelli plio-pleistocenici dei giacimenti dell'off-shore adriatico;
- l'arca in esame è ubicata nell'offshore adriatico zona B, ad una distanza di circa 13 km ad Est - Nord Est di Porto Civitanova (MC). La profondità del fondo marino va da 14 a 80 metri;
- la superficie chiesta in istanza è di 429,3 km² e corrisponde all'area degli ex permessi B.R193.AG e B.R195.AG, scaduti rispettivamente il 22/12/1995 e il 07/01/1996;
- l'istanza. confina a Sud - Est con la Concessione B.C11.AS mentre in tutti gli altri quadranti è limitata da aree libere;

Preso atto che:-

- le attività previste nel permesso di ricerca essenzialmente consistono in:
 - acquisizione di un rilievo geofisico 2D, costituito da linee dell'lunghezza media di 20 km, per un totale complessivo di 250 km, eseguibili in circa 7 giorni effettivi;
 - perforazione, ad esito positivo delle indagini geofisiche, di un pozzo esplorativo alla profondità di 1000 m se si intende perseguire l'obiettivo a gas ovvero di 3000m se si intende perseguire l'obiettivo ad olio;
- tali attività verranno effettuate con le seguenti modalità e con la seguente tempistica:
 - il rilevamento geofisico, il cui scopo è quello di individuare le strutture geologiche al fine di localizzare potenziali trappole di idrocarburi, verrà effettuato con il metodo sismico con sorgenti di energia del tipo air-gun;
 - le operazioni di perforazione del pozzo saranno effettuate con un impianto di tipo "Jack-up Drilling Unit". Questo tipo di piattaforma viene rimorchiata, in posizione di galleggiamento, tramite rimorchiatori sul luogo dove è prevista la perforazione. Al termine delle operazioni di perforazione, nel caso l'esito del sondaggio sia negativo, il pozzo viene chiuso minerariamente e l'impianto di perforazione viene spostato dalla postazione procedendo all'eventuale ripristino delle condizioni del fondo del mare;
 - l'intera durata delle fasi della messa in postazione, di perforazione, della eventuale prova di produzione, di chiusura mineraria di rimozione ed abbandono postazione è stimata in 35 giorni nell'ipotesi di perforazione del pozzo con tema ad olio (TD 3000 m). Nel caso del pozzo meno profondo (solo tema a gas), i tempi di perforazione saranno notevolmente ridotti;

Visto il parere espresso dalla Commissione per le Valutazioni dell'impatto ambientale nella seduta del 1.02.2001;

Considerato che:

per quanto riguarda le caratteristiche ambientali dell'area interessata dalla ricerca:

- i fondali della piattaforma continentale degradano dolcemente verso SE, con valori di approfondimento variabili da 0,6 m/km, nella parte settentrionale (zona di M. di Ravenna), a 1,1 m/km, in quella meridionale (zona di Ancona). La profondità del fondo marino va da 14 a 80 m;
- in generale la morfologia è abbastanza dolce ed omogenea in tutta l'area esaminata mostrando fondali abbastanza regolari e tranquilli. Unica eccezione è il tratto di mare antistante il Monte Conero, al largo di questo la morfologia dei fondali è più irregolare e presenta piccole elevazioni e depressioni dell'ordine di qualche metro al massimo. Queste irregolarità sono probabilmente le tracce dell'erosione subaerea avvenute quando l'Alto Adriatico era emerso;
- per quanto riguarda la distribuzione areale dei sedimenti attuali, dalla costa verso il largo si incontra una stretta striscia di sabbia che è la continuazione delle sabbie della spiaggia emersa (Sabbie costiere), a cui segue una larga fascia di materiali fini (Fascia limosa) ed infine un'ampia zona di sabbia e sabbia limosa (Sabbie di piattaforma).

Tutta l'area del permesso è compresa nella fascia delle peliti sabbiose fino alla profondità -20 m e, più al largo da quella delle peliti;

- l'area del Permesso di ricerca rientra completamente nella Biocenosi di fanghi terrigeni costieri (VTC), che presentano alcune componenti faunistiche tipiche della biocenosi dei Detritico del Largo (DL);
- per quanto concerne le attività di pesca, nell'area costiera fino alla batimetrica dei 13 m, una cospicua risorsa è rappresentata dai banchi di vongole ed altre specie di valore commerciale (Telline, Cannolicchi, Longone);

- la pesca costiera mediante reti da posta è esercitata nella fascia compresa tra i -10 e i -30 m, la sua redditività è comunque limitata ai periodi estivo-primaverili. Le specie più importanti catturate sono l'ombrina, la sogliola, il cappone, la triglia, la seppia e la canocchia;
- nella zona compresa tra i -20 ed i -150 m è presente una zona ampiamente sfruttata dalla a strascico sia demersale (sogliola, nasello, triglia, seppia, canocchia, scampo) che pelagica (sarda, alice, sgombri, spratto);
- il litorale indagato, compreso fra le provincie di Ancona ed Ascoli Piceno, ha una lunghezza di circa 90 km. Tranne il tratto compreso fra Ancona e Numiana, dove prevalgono le coste alte, il litorale è costituito da spiagge (78%), in prevalenza ghiaiose (54%);
- nella costa bassa compresa fra Numiana e San Benedetto del Tronto le spiagge ghiaiose sono le più presenti (69%), mentre le sabbiose costituiscono il 17,3% e quelle sabbioso-ghiaioso il 13,7%;
- il litorale marchigiano è seriamente interessato da fenomeni di erosione, più o meno accentuati, che hanno richiesto interventi diffusi di protezione;
- lungo la costa sono presenti un gran numero di manufatti che condizionano sensibilmente la distribuzione dei sedimenti lungo la costa, specialmente nei litorali prospicienti Civitanova, Porto S.Giorgio e S.Benedetto del Tronto;
- non esistono all'interno del pennesso di ricerca aree soggette a vincoli quali: zone marine di tutela biologica (L. 963/95), zone marine di ripopolamento (L. 41/82), e zone facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia ai sensi della L. 394/91 (art. 36), mentre sono segnalate solamente aree marine di reperimento di resti archeologici e non zone archeologiche così come intese dalla L. 1089/39. Non risulta comunque segnalata la presenza di reperti nell'area oggetto di indagine;
- è opportuno segnalare, comunque, che gran parte della zona costiera antistante il Permesso di Ricerca è compresa nell'area 10- 15 km a Sud del Parco del Conero;

Considerato che:

- le fasi di ricerca, sia di prospezione sia di perforazione, danno generalmente origine ad impatti temporanei sulle componenti ambientali, dovuti principalmente alle attività ad esse connesse ed alle attrezzature ed organi mobilitati a supporto dei lavori. In particolare si rilevano interferenze con l'ambiente causate dalla produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, rumore e possibili sversamenti in mare di idrocarburi;
- per gli impatti legati ai processi di trattamento e scarico dei rifiuti, il Rapporto Ambientale propone interventi di mitigazione differenziati per origine del rifiuto. A bordo dell'impianto vengono effettuati solo i trattamenti relativi ai residui alimentari, liquami civili e liquidi di sentina. In particolare:

1 per i liquami civili, è prevista una depurazione prima dello scarico a mare mediante un impianto di trattamento omologato RINA; lo scarico avviene in conformità a quanto stabilito dalla Legge 662/80. I residui alimentari vengono scaricati in mare solo se passano attraverso la rete di un setaccio con maglie a luce di 25 mm;

2 per i liquidi di sentina si procede alla raccolta in pozzetti ed all'attivazione di processi di separazione dell'olio, che viene successivamente trasferito a terra per lo smaltimento finale presso il C.O.E. (Consorzio Oli Esausti);

3 per i fanghi e i detriti di perforazione, le acque di lavaggio, gli oli ed i rifiuti solidi urbani e/o assimilabili è previsto il trasporto a terra presso idonei centri di trattamento in vista del successivo smaltimento secondo quanto previsto dal Dlgs.22/97 e D.C.I. 27 marzo 1994 (fanghi della perforazione stimati in 900 m³ della perforazione stimati 500 m³);

Le specifiche tecniche adottate a fini antinquinamento prevedono inoltre impianti impermeabilizzati, atti cioè ad impedire sversamento in mare di acque piovane, fango di perforazione e oli di sentina;

- la principale pressione è rappresentata dallo scarico di gas inquinanti e di calore da parte dei gruppi motore azionanti i gruppi elettrogeni. Sulla piattaforma sono installati 4 generatori diesel (3 in funzione ed uno adibito ad emergenza) con potenza pari a 1200 HP ognuno, alimentati con combustibile a basso tenore di zolfo;

- il rumore prodotto dalla piattaforma è del tipo a bassa frequenza ed il lato più rumoroso risulta quello sul quale sono ubicati i motori;

- per quanto concerne la possibilità di accidentali sversamenti in mare di idrocarburi, il RA espone le procedure di controllo e di intervento in caso di emergenza, articolate in tre livelli differenziati secondo le specifiche del Piano di Emergenza, e riporta i risultati di una simulazione numerica (SIMAP), che consente l'analisi in termini qualitativi del processo di dispersione;

- nel caso in esame, sono stati prodotti vari scenari di rischio di sversamento da sorgente fissa di 100 ton di inquinante in 1 ora, in presenza di differenti condizioni al contorno (intensità e direzione del vento, temperatura media dell'aria e dell'acqua, caratteristiche della corrente, etc.);

- i risultati delle simulazioni condotte sul caso in studio mostrano che, in assenza di interventi di contenimento, recupero o dispersione con agenti chimici (procedure generalmente applicate secondo il piano di emergenza per livelli di rischio diversi), la nuvola di inquinante si dirige in direzione S-SE disponendosi parallelamente alla costa. In un tempo di 7 giorni il greggio sversato risulterebbe evaporato per il 70%, riducendo ad una frazione irrisoria l'aliquota che raggiungerebbe la costa;

Valutato che:

- l'attività di prospezione e ricerca off-shore di idrocarburi può dar luogo ad una serie di elementi di pressione ambientale riconducibili a:

- emissioni gassose in atmosfera da parte dei motogeneratori e durante le prove di produzione;
- rumore prodotto dalle operazioni di perforazione;
- rifiuti prodotti dall'attività di cantiere (fanghi di perforazione esausti, detriti di perforazione, acque reflue, rifiuti urbani, liquami civili);
- installazione dell'impianto di perforazione.

Inoltre sono da rilevare anche gli effetti prodotti dalle sorgenti di energia dei tipo air-gun sull'ecosistema marino che possono considerarsi praticamente trascurabili. L'onda d'urto creata, infatti, si trasmette sul fondo in maniera molto limitata in quanto essa procede con un decadimento di energia proporzionale al quadrato della distanza;

- l'attività di perforazione off-shore, invece, comporta rischi ambientali connessi con:

- blow-out con eruzione di fluidi dal pozzo;
- incendi o esplosioni che interessano il pozzo (o la piattaforma);
- versamenti in mare di gasolio usato per alimentare i generatori elettrici;
- collisioni di navi con gli impianti di perforazione;
- i potenziali impatti risultano contenuti dalle misure di mitigazione già adottate dal proponente (trasporto a terra e trattamento dei fanghi, oli e rifiuti; depurazione dei liquami civili prima del rilascio a mare) o comunque poco significativi (emissioni di rumore e inquinanti atmosferici). Le misure antinquinamento e l'impermeabilizzazione di tutti gli impianti, ivi compresi quelli di stoccaggio dei rifiuti, sono idonee a ridurre i casi di sversamento in mare di acque piovane, fanghi di perforazione ed oli di sentina;
- per quanto riguarda la installazione gli impianti di perforazione, i potenziali impatti quali la modificazione dell'assetto dei fondali, redistribuzione dei sedimenti e seppellimento di organismi bentonici devono ritenersi contenuti, anche in relazione alla durata limitata delle operazioni;
- le conseguenze ambientali di eventi incidentali si ritengono controllabili con le misure tecnologiche adottate (B.O.P. a gas, misure antincendio e antinquinamento, zona di sicurezza dei 500 m intorno alla piattaforma);

Si comunica che:

fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione e di mitigazione indicate nel Rapporto d'impatto ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorità competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione, le attività di cui al Programma di lavoro allegato all'istanza di permesso di ricerca denominato d 485B.R.-AG di cui in oggetto, presentato dall'ENI S.p.A. Div. Agip - sono escluse dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 348/1986.

Roma 4 maggio 2001

Il Direttore generale: Vittadini.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 2001.

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota di titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «F.R28.AG».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 3 agosto 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R28.AG» ubicato nel Mare Ionio nell'ambito delle Zone "F" e "D";

Visti i DD.MM. 18 aprile 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000 e 14 novembre 2000 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alla Società ENI-S.p.A. (100%) divenendo titolare unica;

Visto il D.M. 15 novembre 1999 di approvazione del programma unitario nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinti dalle sigle «F.R27.AG» e «F.R28.AG»;

Vista l'istanza presentata in data 21 settembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A ha chiesto di poter trasferire alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. la quota del 25% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448015 del 17 novembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione stipulato mediante scrittura privata autenticata nelle firme in ultimo in data 15.1.2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano al n. 002427 Serie 2/A in data 19 gennaio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 19 gennaio 2001 la quota del 25% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto

dalla sigla «F.R28.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "F" e "D" è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	75%;
Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	25%.

Rappresentante unica per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con D.M. 3 agosto 1995 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti, nonché tutte le cautele, limiti e divieti che il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente potranno stabilire ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la difesa del mare.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Cosenza.

Roma, 2 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 2001.

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota di titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «F.R27.AG».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare

tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 3 agosto 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R27.AG» ubicato nel Mare Ionio nell'ambito delle Zone "F" e "D";

Visti i DD.MM. 18 aprile 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000 e 13 novembre 2000 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alla Società ENI-S.p.A. (100%);

Visto il D.M. 15 novembre 1999 di approvazione del programma unitario nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinti dalle sigle «F.R27.AG» e «F.R28.AG»;

Vista l'istanza presentata in data 21 settembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A ha chiesto di poter trasferire alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. la quota del 25% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448015 del 17 novembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione stipulato mediante scrittura privata autenticata nelle firme in ultimo in data 15.1.2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano al n. 002429 Serie 2/A in data 19 gennaio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 19 gennaio 2001 la quota del 25% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R27.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "F" e "D" è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 75%;

Enterprise Oil Italiana-S.p.A.: 25%.

Rappresentante unica per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con D.M. 3 agosto 1995 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti, nonché tutte le cautele, limiti e divieti che il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente potranno stabilire ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la difesa del mare.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Crotone.

Roma, 3 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 2001.

Trasferimento alla Società Enterprise Oil Italiana, di quota di titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi contestualmente nominata rappresentante unica della contitolare, relativa al permesso di ricerca «F.R29.AG».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 3 agosto 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R29.AG» ubicato nel Mare Ionio nell'ambito delle Zone "F" e "D";

Visti i DD.MM. 18 aprile 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000 e 15 novembre 2000 con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata in ultimo alla Società ENI-S.p.A. divenendo, l'unica titolare;

Vista l'istanza presentata in data 21 settembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A ha chiesto di poter trasferire alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. la quota del 25% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448011 del 17 novembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione stipulato mediante scrittura privata autenticata nelle firme in ultimo in data 15.1.2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano, al n. 002426 Serie 2/A in data 19 gennaio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 19 gennaio 2001 la quota del 25% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R29.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "F" e "D" è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 75%;

Enterprise Oil Italiana-S.p.A.: 25%.

Rappresentante unica per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con D.M. 3 agosto 1995 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti, nonché tutte le cautele, limiti e divieti che il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente potranno stabilire ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la difesa del mare.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli

Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Crotona.

Roma, 7 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 2001.

Trasferimento alle Società British Gas RIMI e Edison Gas, di quota di titolarità della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativa al permesso di ricerca «C.R144.AG».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 4 novembre 1999, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «C.R144.AG» ubicato nel Canale di Sicilia nell'ambito delle Zone "C" e "G";

Vista l'istanza presentata in data 23 ottobre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alle Società B.G. RIMI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A. le quote rispettivamente del 35,50% e 25% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448007 del 16 novembre 2000 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione stipulato mediante scrittura privata autenticata

nelle firme in ultimo in data 18 gennaio 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano al n. 002722 Serie 2/A in data 24 gennaio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 24 gennaio 2001 le quote del 35,50% e 25% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «C.R144.AG» ubicato nel mare Canale di Sicilia nell'ambito delle zone "C" e "G" è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società BG RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) e alla Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	37,50%;
B.G. RIMI-S.p.A.:	37,50%;
Edison Gas-S.p.A.:	25%.

Rappresentante unica per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con D.M. 4 novembre 1999 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti, nonché tutte le cautele, limiti e divieti che il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente potranno stabilire ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la difesa del mare.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Agrigento.

Roma, 8 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2001.

Accettazione della rinuncia della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) al permesso di ricerca «B.R253.AG» (v. Tavola fuori testo n.11 del B.U.I.G. Anno XLI -- N.2).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 27 dicembre 1996, con il quale alle Società Agip-S.p.A. e British Gas RIMI-S.p.A., è stato accordato per la durata di 6 anni, con quote rispettivamente dell'80% e 20%, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R253.AG» ubicato nel mare Adriatico centrale nell'ambito della zona «B»;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale l'80% della titolarità permesso è stata intestata per fusione per incorporazione dalla Società Agip-S.p.A. alla Società ENI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 19 dicembre 2000, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole n. 2280 pervenuto il 10 aprile 2001 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG) - Ufficio F5 - per l'Italia settentrionale e relativo offshore di Bologna;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e BRITISH

GAS RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R253.AG», ubicato nel mare Adriatico centrale nell'ambito della zona «B» di cui sono titolari in base al D.M. 27 dicembre 1996 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del Territorio di Ancona.

Roma, 10 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 2001.

Accettazione della rinuncia della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi (r.u.) al permesso di ricerca «A.R89.AG» (v. Tavola fuori testo n.4 del B.U.I.G. Anno XLI -- N.1).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 6 dicembre 1996, con il quale alle Società Agip-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente del 60% e 40%, è stato accordato per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R89.AG» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «A»;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 il 60% della titolarità del permesso è stata intestata per fusione mediante incorporazione alla Società ENI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 28 dicembre 2000, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole n. 2279 pervenuto il 10 aprile 2001 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG) - Ufficio F5 - per l'Italia settentrionale e relativo offshore di Bologna;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R89.AG», ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «A» di cui sono titolari in base al D.M. 6 dicembre 1996 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Ufficio del Territorio di Pesaro.

Roma, 11 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 2001.

Proroga della concessione di coltivazione «A.C1.AG» della Società ENI - Ente Nazionale Idrocarburi.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 2 dicembre 1970, con il quale alla Società AGIP - S. p.A. è stata accordata per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «A.C1.AG.», ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona A»;

Visti i DD.MM. 6 agosto 1993 e 20 settembre 1996 con i quali è stato approvato il nuovo programma di sviluppo della concessione «A.C1.AG.»;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale, in ultimo, è stata modificata la titolarità dei permessi di ricerca, e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP - S.p.A. nella Società ENI - S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 24 luglio 2000 con la quale la Società ENI - S.p.A. ha chiesto la proroga decennale della concessione «A.C1.AG.» fino al 13 settembre 2010;

Visto il programma di lavoro che prevede:

- la prosecuzione delle attività di sviluppo del campo "Porto Garibaldi Agostino" con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi esistenti, effettuando solo il consueto programma di manutenzione ed eventuali interventi ai pozzi esistenti per il campo di "Porto Garibaldi Agostino";

Visto il rapporto n. 8955 del 18 dicembre 2000 dell'Ingegnere Capo della Sezione UNMIG per l'Italia settentrionale e relativo Off Shore - Ufficio F 5;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' U.N.M.I.G. in data 10 gennaio 2001 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Ritenuto che per i lavori di sviluppo del campo di "Porto Garibaldi Agostino" non ricorrono gli estremi di applicazione del D.P.R. 526/94 in quanto non verranno interessate nuove aree, né in mare né in terraferma;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art.11, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per

gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

DECRETA:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «A.C1.AG» ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona A» di cui è titolare la ENI - S.p.A. (c.f. 00484960588) con sede in legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (CAP 00144) Direzione ed Uffici in San Donato Milanese (MI), Via Emilia, 1 (CAP 20097) è prorogata per dieci anni, fino al 13 settembre 2010.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro proposto per il campo "Porto Garibaldi Agostino" dalla Società nelle premesse citato.

Art. 3 - La società é tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- b) in caso di perforazione dei pozzi esplorativi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 526/94;
- c) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla ENI - S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Ravenna.

Roma, 23 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 2001.

Proroga della concessione di coltivazione «B.C1.LF» della Società Edison Gas (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 2 dicembre 1970 con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "B.C1.LF", ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona "B", è stata accordata, per la durata di anni trenta, alle Società ELF Italiana -S.p.A. e Petrolifera Italiana S.P.I., con quote rispettivamente del 95% e 5%, rappresentate dalla prima;

Visti i successivi decreti con i quali veniva modificata la titolarità della concessione;

Visto da ultimo il D.M. 15 settembre 1999 con il quale la concessione in parola è stata intestata alle Società EDISON GAS - S.p.A. e SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A. con quote rispettivamente del 95% e 5% rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta il 1 dicembre 1999, con la quale le Società EDISON GAS- S.p.A. e SOCIETA'PETROLIFERA ITALIANA -S.p.A. hanno chiesto la proroga decennale della concessione «B.C1.LF», fino al 27 agosto 2010;

Visto il programma proposto che prevede:

- la revisione geo-minararia;
- esecuzione di uno studio di giacimento mirato alla definizione della possibilità di eseguire interventi di workover sugli esistenti pozzi "SSM 9", "SSM1" e "SSM 101".
- esecuzione di un intervento di modifica al sistema in centrale al fine di abbassare la pressione di aspirazione da 18 bar a 5 bar;

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 1 settembre 2000 prot. n. 3193 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e Geotermia (UNMIG) Ufficio F6 di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 del 26 settembre 2000 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art.11, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione delle norme in materia di valutazione impatto ambientale, in quanto non è prevista la realizzazione di nuovi impianti o nuove perforazioni;

DECRETA:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C1.LF», ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona "B", di cui sono titolari le EDISON GAS - S.p.A. con sede in Milano, Foro Fuonaparte, N. 31 (C.F. 10578610155) e SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Via Emilia n. 1e direzione ed Uffici in Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale, n. 2 (c.f. 01623190152) è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 27 agosto 2000 fino al 27 agosto 2010.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - Le società sono tenute:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla EDISON GAS - S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Chieti.

Roma, 31 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 2001.

Proroga della concessione di coltivazione «B.C2.LF» della Società Edison Gas (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 2 dicembre 1970 con il quale è stata accordata in contitolarità, alle Società ELF Italiana Mineraria e Petrolifera Italiana, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "B.C2.LF", ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona "B";

Visti i successivi decreti con i quali veniva modificata la titolarità della concessione;

Visto da ultimo il D.M. 15 settembre 1999 con il quale la concessione in parola è stata intestata alle Società EDISON GAS - S.p.A. e PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A. con quote rispettivamente del 95% e 5% rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza pervenuta il 14 febbraio 2000, con la quale le Società EDISON GAS- S.p.A. e SOCIETA'PETROLIFERA ITALIANA -S.p.A. hanno chiesto la proroga decennale della concessione «B.C2.LF», fino al 2 dicembre 2010;

Visto il programma proposto che prevede:

- la revisione geo-minararia;
- esecuzione di uno studio di giacimento mirato alla definizione della possibilità di eseguire interventi di workover sugli esistenti pozzi.

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 27 settembre 2000 prot. n. 6672 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e Geotermia (UNMIG) per l'Italia Settentrionale e relativo Off Shore Ufficio F5 di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' U.N.M.I.G. favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art.11, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione delle norme in materia di valutazione impatto ambientale, in quanto non è prevista la realizzazione di nuovi impianti o nuove perforazioni;

DECRETA:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C2.LF», ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona "B", di cui sono titolari le EDISON GAS - S.p.A. con sede in Milano, Foro Fuonaparte, N. 31 (C.F. 10578610155) e SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA - S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Via Emilia n. 1e direzione ed Uffici in Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale, n. 2 (c.f. 01623190152) è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 2 dicembre 2000 fino al 2 dicembre 2010.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - Le società sono tenute:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della

normativa vigente;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla EDISON GAS - S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Macerata.

Roma, 31 maggio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI